REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Direzione centrale per le relazioni internazionali e per le autonomie locali - Servizio elettorale, 28 maggio 2004, prot. n. 10572/1.3.16

Quesito in materia di divieto di lancio o getto di volantini.

Codesto comune ha chiesto, con la nota di cui all'oggetto, se "appoggiare e lasciare sui tavoli o comunque nei pubblici esercizi o negozi, previo consenso dell'esercente" volantini di propaganda elettorale, rientri nel divieto di lancio o getto di volantini previsto dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, e se sia conseguentemente ammissibile la sola consegna personale agli avventori o ai clienti presenti nel locale.
In merito al divieto di lancio e getto dei volantini previsto dall'art. 6 della legge n. 212/1956 sopra citata, il Ministero dell'interno con la circolare dell'8 aprile 1980, n. 1934/V, ha precisato che per lancio deve intendersi "lo sparpagliare confusamente dall'alto" mentre per getto "il buttare via in qualunque direzione".
Non pare, pertanto, potersi fare rientrare l'ipotesi in esame nei divieti in parola volti ad impedire forme di propaganda invasive e disturbatrici.
Sembrerebbe, inoltre, che appoggiare e lasciare i volantini sui tavoli non rientri neppure nell'ambito di fattispecie di propaganda elettorale a carattere fisso, giacché trattasi di volantini mobili. Per tale tipologia di propaganda è, peraltro, necessario che, oltre al consenso del gestore, sia garantito il rispetto della *par condicio* tra le parti.
Diversamente, affiggere o attaccare i volantini all'interno del locale pubblico, seppur in spazi dedicati ad affissione di diversa natura, rientra nel divieto di propaganda a carattere fisso in quanto propaganda effettuata in spazi a ciò non autorizzati dal comune.